

Ministero per i Beni e le Attività Culturali

CIRCOLARE 22 febbraio 2002, n. 27

Criteri direttivi per l'applicazione dell'art. 43 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490. Contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni immobili sottoposti alle disposizioni del titolo I del decreto legislativo n. 490/1999. (GU Serie Generale n.75 del 29-3-2002)

Ai soprintendenti per i beni
architettonici e per il paesaggio
Ai soprintendenti per i beni
architettonici e per il paesaggio,
per il patrimonio storico,
artistico e demoetnoantropologico
Al soprintendente per i beni
archeologici, architettonici e per
il paesaggio, per il patrimonio
storico, artistico e
demoetnoantropologico

Al fine di consentire l'uniforme interpretazione della normativa in oggetto, si ritiene utile indicare i seguenti criteri direttivi ai quali le SS.LL. vorranno attenersi.

1) Testo normativo. Articoli del decreto legislativo n. 490/1999 che interessano l'erogazione di contributi.

Art. 43.

Contributo in conto interessi

Come è noto l'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 prevede la possibilità di erogare contributi dello Stato in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori di immobili sottoposti alle disposizioni del titolo I del predetto decreto legislativo n. 490/1999 per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'art. 23 del medesimo decreto legislativo.

Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo.

Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.

Art. 35.

Autorizzazione e approvazione del restauro

Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni del Titolo I del decreto legislativo n. 490/1999 è autorizzato o approvato a norma degli art. 21 e 23.

Il soprintendente approva il progetto e si pronuncia a richiesta dell'interessato sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali.

Art. 45.

Apertura al pubblico degli immobili restaurati

Gli immobili di proprietà privata per i quali sono stati concessi contributi in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.

Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in esso

esistenti.

A tale proposito si richiama la ministeriale G.P. 5795 del 6 febbraio 2001.

Art. 57.

Altri casi di alienazione

I soggetti di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 490/1999 (enti locali, istituti pubblici, enti ecclesiastici, fondazioni ed associazioni Onlus ecc.) sono tenuti ai sensi dell'art. 57 a richiedere la preventiva autorizzazione alla costituzione di ipoteca.

In base ad un criterio interpretativo di carattere analogico, per l'applicazione della relativa procedura di autorizzazione ancorche' non espressamente prevista nel decreto del Presidente della Repubblica n. 283 del 7 settembre 2000 si ritiene costituiscano riferimento le disposizioni contenute agli articoli 8, 10, 21 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2000, n. 283, concernenti la disciplina delle alienazioni dei beni immobili di interesse storico artistico.

2) Chiarimenti.

I contributi in conto interessi erogati ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 sono cumulabili con quelli erogati in conto capitale ai sensi dell'art. 42 del decreto legislativo n. 490/1999.

Non sono concessi contributi in conto interessi per interventi destinati al riuso ed all'adeguamento funzionale degli immobili.

I lavori ritenuti ammissibili sono quelli concernenti il restauro e la conservazione dei beni architettonici, compresa la sola predisposizione degli impianti di tipo tradizionale riguardanti gli impianti idrico, igienico-sanitario ed elettrico ad esclusione delle apparecchiature.

A tale proposito si richiama il parere espresso dal Comitato di settore con verbale n. 18 nella seduta del 4 e 5 ottobre 1994.

I lavori di cui al preventivo di spesa, ritenuti ammissibili dal Soprintendente, dovranno essere confermati da questa direzione generale.

3) Adempimenti del richiedente.

La domanda per la concessione del contributo in conto interessi deve pervenire per esigenze di programmazione entro e non oltre il 30 settembre di ciascun anno alla soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio.

Non saranno accolte domande di contributo presentate a lavori ultimati.

La domanda ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 deve essere predisposta secondo le istruzioni indicate nell'allegato n. 3 e corredata della documentazione prevista.

4) Adempimenti dell'Amministrazione - Procedura.

La soprintendenza, entro sessanta giorni dalla data di arrivo, trasmette a questa direzione generale - Servizio III, la domanda di contributo, il preventivo di spesa con l'apposizione del timbro "visto si approvano le opere per lire ..." e con l'eventuale indicazione delle voci non ritenute ammissibili a contributo, la relazione tecnica vistata dal soprintendente e copia dell'atto di pronunciamento rilasciato dal soprintendente ai sensi dell'art. 35 del decreto legislativo n. 490/1999 riguardante l'ammissibilita' dell'intervento ai contributi statali.

Questa direzione generale, esamina il preventivo di spesa approvato, determina l'importo ritenuto ammissibile ai benefici di legge, comunica l'accoglimento dell'istanza alla soprintendenza ed all'interessato e contestualmente richiede la "Dichiarazione del soprintendente" debitamente compilata (all. 4), copia del contratto di mutuo ed il relativo piano di ammortamento.

Dopo aver acquisito gli atti richiesti, questa direzione generale, seguendo l'ordine cronologico di arrivo e compatibilmente alle

risorse disponibili, decreta con apposito provvedimento l'erogazione del contributo e predispone il relativo ordine di accreditamento mediante commutazione in quietanza di contabilita' speciale a favore del soprintendente.

Le domande che per ragioni di ordine finanziario non vengono inserite nel piano dei contributi dell'anno di riferimento, mantengono nel successivo esercizio finanziario, l'ordine di priorita' acquisito ai fini dell'erogazione del contributo.

Nel contratto di mutuo dovra' essere indicato che lo stesso viene concesso per interventi di restauro di cui all'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999.

Per i mutui a tasso variabile, il contributo e' calcolato sviluppando il piano di ammortamento al tasso costante della prima rata.

Ogni eventuale variazione del tasso, in aumento o diminuzione dovra' essere comunicata prima della successiva scadenza a questa direzione generale, che procedera' all'adeguamento del tasso con apposito provvedimento.

Questa direzione generale, autorizza l'erogazione del contributo delegando il pagamento ai soprintendenti competenti ai quali verranno accreditati annualmente i fondi necessari.

Il contributo dello Stato e' corrisposto al beneficiario in rate semestrali alle scadenze previste nel piano di ammortamento secondo le modalita' prescelte dall'Istituto mutuante il quale provvedera' a comunicarle alla soprintendenza compilando l'allegato n. 5.

Il beneficiario del contributo, e' tenuto a comunicare ogni modifica del contratto di mutuo all'Amministrazione che verifichera' la permanenza dei requisiti per l'erogazione degli importi non ancora scaduti.

Qualora il contratto di mutuo venga risolto il contributo dello Stato e' revocato.

Il direttore generale: Cecchi

ADEMPIMENTI DEL RICHIEDENTE

1) Domanda in bollo di accesso ai benefici dell'art. 43 del decreto legislativo n. 490/1999 compilata con l'indicazione delle generalita', della residenza, del codice fiscale e la denominazione storica dell'immobile da restaurare, firmata dal richiedente, da inviare a mezzo raccomandata a r.r. al Ministero per i beni e le attivita' culturali, soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio competente per territorio.

Non saranno accolte domande di contributo presentate a lavori ultimati.

2) Preventivo di spesa redatto da tecnico abilitato architetto (Parere Consiglio di Stato n. 51 del 24 settembre 1991).

3) Relazione tecnica sugli interventi con riferimento alla metodologia ed ai criteri di restauro adottati.

4) Copia della delibera di concessione del mutuo da parte della banca.

(all. 2 - art. 1)

Allegato 4

Decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490
articolo 43 contributo in conto interessi

Soprintendenza per i beni

Oggetto: Comune (provincia) denominazione storico artistica
dell'immobile.

IL SOPRINTENDENTE VISTI GLI ATTI D'UFFICIO
DICHIARA:

che per la realizzazione dell'intervento di restauro approvato a
norma dell'articolo 23 del decreto legislativo n. 490/1999 e' stato
accordato il mutuo con delibera di finanziamento in data,
dall'istituto bancario, estinguibile in anni;

che l'importo del contributo e' di Euro;

che il beneficiario del contributo in conto interessi e';

che il preventivo di spesa approvato e' di Euro;

che il piano di ammortamento, parte integrante della presente
dichiarazione, e' rapportato all'importo del sopracitato preventivo
di spesa e il tasso annuo fisso applicato e';

che gli importi delle rate in scadenza sono:

per l'esercizio finanziario 2001 Euro;

per l'esercizio finanziario 2002 Euro;

per l'esercizio finanziario 2003 Euro;

per l'esercizio finanziario (indicare fino all'estinzione del
mutuo);

che l'immobile resta accessibile al pubblico come determinato
nell'atto di convenzione stipulato ai sensi dell'articolo 45, comma
2, del citato decreto legislativo n. 490/1999.

Data

Firma: Il soprintendente

all. 3 - art. 1)

Allegato 5

Al Ministero per i beni e le
attività culturali -
Soprintendenza per i beni
architettonici e per il paesaggio

Oggetto: Modalità di erogazione di contributi in conto interessi per interventi di restauro, conservazione e manutenzione di beni sottoposti al Titolo I del decreto legislativo n. 490/1999.

Ai fini del pagamento del contributo dello Stato ai sensi dell'art. 43 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in favore di la banca comunica di aver prescelto la seguente modalità di erogazione:

a) mediante versamento su conto corrente bancario n. intestata al beneficiario, aperto presso lo stesso Istituto di credito;

b) mediante versamento sul conto corrente dell'Istituto mutuante che provvederà ad accreditarlo con pari valuta al soggetto mutuatario.

Data

L'istituto di credito mutuante